

LOTTO 2 - SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE INTEGRATA DELL'ARLeF

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CIG 84648463E6

Art. 1) PREMESSA

1. Senza che la procedura costituisca impegno alcuno per l'ARLeF, il presente documento definisce modalità e condizioni del servizio di Ufficio stampa e comunicazione integrata dell'ARLeF

Art. 2) OGGETTO

1. Oggetto dell'appalto è il servizio di Ufficio stampa e comunicazione integrata dell'ARLeF. Esso riguarda in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:

a) attività di informazione:

- 1) Redazione e diffusione di comunicati stampa bilingui in friulano (grafia ufficiale) e italiano, con relativi contatti e distribuzione agli organi d'informazione di materiale giornalistico da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi, televisivi, web e sulla carta stampata.
- 2) Realizzazione di conferenze stampa e di eventi per la divulgazione di notizie sulle attività dell'ente, compresa la relativa realizzazione di cartelle stampa e press kit in formato bilingue friulano (grafia ufficiale) e italiano.
- 3) Gestione delle attività di informazione e comunicazione, nonché assistenza e presenza con riferimento ai maggiori eventi organizzati o partecipati dall'ARLeF a livello regionale.
- 4) Monitoraggio delle uscite (cartacee, televisive, radiofoniche, web) con invio, via e-mail, degli articoli usciti su carta stampata e sul web in formato pdf e segnalazione di uscite per tv/radio/web, con eventuale link, se disponibile.

b) attività di comunicazione web e Twitter:

- 1) Inserimento dei comunicati stampa diramati, in friulano e italiano, sul sito internet istituzionale (sezione "Comunicati stampa") e inserimento notizie sul profilo Twitter.
- 2) Reperimento e inserimento di tutte le pagine in lingua friulana da pubblicarsi nella sezione del sito internet istituzionale denominata "Stampa in friulano".
- 3) Redazione e inserimento di notizie, in lingua friulana (grafia ufficiale) e italiana, nelle apposite sezioni del sito internet istituzionale.
- 4) Redazione e invio di una newsletter, in lingua friulana (grafia ufficiale) e italiana, sulle attività dell'ente;
- 5) Redazione dei contenuti non giornalistici, aggiornamento pagine web del sito internet ARLeF e predisposizione di testi e avvisi da inserirsi in altri siti di soggetti che collaborano con ARLeF.

- c) servizi fotografici:
Realizzazione di servizi fotografici per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti paragrafi a) e b).
- d) attività di grafica:
Realizzazione di attività di design e grafica sia per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti paragrafi a) e b), sia per esigenze legate alle attività dell'ARLeF.
- e) gestione social network:
 - 1) Gestione dei canali social dell'ARLeF;
 - 2) Gestione canale Youtube e realizzazione video.
- f) attività di social media marketing
 - 1) Sviluppo di una strategia digitale 2021 per l'ARLeF e redazione del relativo piano operativo.
 - 2) Attività di consulenza per il posizionamento SEO per il sito dell'Agenzia e il canale YouTube.
 - 3) Pianificazione e gestione delle campagne Facebook, Instagram, Google ADS e Youtube.
- g) realizzazione trasmissione televisiva "Maman!"
Realizzazione sceneggiatura e conduzione di 34 puntate della trasmissione televisiva rivolta ai bambini di età prescolare.

2. I luoghi di esecuzione del servizio sono:

- a) sede dell'Appaltatore;
- b) sedi istituzionali (dell'ARLeF, della Regione o di altri soggetti), nell'ambito territoriale della Regione, in cui saranno organizzate le conferenze stampa;
- c) sedi degli eventi organizzati o partecipati dall'ARLeF, nell'ambito territoriale della Regione;
- d) studi di Telefriuli.

Art. 3) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

1. L'Appaltatore riceverà dall'ARLeF indicazioni relativamente ai temi e ai tempi dei comunicati da diffondere. I comunicati, redatti in lingua friulana (grafia ufficiale) secondo la tempistica di volta in volta richiesta, saranno indirizzati in bozza all'ARLeF. Una volta ricevuta l'approvazione del testo, l'Appaltatore provvederà a tradurlo in lingua italiana e a inoltrarlo, in formato bilingue, agli organi di informazione corredato di documentazione fotografica, se disponibile.
2. Per l'effettuazione del servizio, l'Appaltatore si avvarrà di un indirizzo email dedicato.
3. L'Appaltatore garantirà una relazione costante e un flusso di informazioni continuativo con tutti gli organi di stampa per assicurare il puntuale svolgimento del servizio, garantendo una reperibilità costante in orario di ufficio nei confronti degli stessi e dell'ARLeF.
4. Con riferimento all'organizzazione delle conferenze stampa, l'Appaltatore predisporrà, in friulano e italiano, il testo dell'invito da inoltrare via e-mail agli organi di stampa, preparerà i press kit, verificherà la disponibilità della sala per l'incontro, effettuerà il recall telefonico agli organi di stampa, garantirà la presenza dell'addetto stampa, e del fotografo se richiesto (con invio contestuale delle immagini ai giornali). Successivamente, il press kit sarà inoltrato alle testate non presenti. Saranno altresì svolte attività di pubbliche relazioni per favorire interviste tv e radio.
5. L'Appaltatore curerà la gestione della comunicazione dei maggiori eventi che possono interessare l'ARLeF a livello regionale garantendo la presenza del proprio addetto stampa e una adeguata attività di assistenza informativa, attivandosi prontamente per la corretta esecuzione del servizio secondo la tempistica e le procedure stabilite dall'ARLeF.
6. L'Appaltatore effettuerà il monitoraggio delle uscite (cartacee, televisive, radiofoniche, web) con invio, via e-mail, degli articoli usciti su carta stampata e sul web in formato pdf e segnalazione di uscite per tv/radio/web, con eventuale link, se disponibile. Con cadenza

semestrale l'Appaltatore fornirà ad ARLeF due copie cartacee rilegate della rassegna stampa, unitamente a una chiavetta USB contenente la rassegna stessa, i file delle uscite su radio e tv, e i link alle uscite web.

Art. 4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE WEB E TWITTER

1. L'Appaltatore provvederà all'inserimento, sul sito internet dell'ARLeF, dei comunicati stampa diramati, in friulano e italiano, nella apposita sezione "Comunicati stampa". Le predette notizie andranno adattate e pubblicate anche sul profilo Twitter dell'ARLeF.
2. L'Appaltatore provvederà a reperire e inserire tutte le pagine in lingua friulana da pubblicarsi nella sezione del sito internet istituzionale denominata "Stampa in friulano", prendendo direttamente contatto con le testate indicate dall'ARLeF.
3. L'Appaltatore, su richiesta dell'ARLeF, provvederà altresì a redigere e inserire specifiche notizie, in lingua friulana (grafia ufficiale) e italiana, anche diverse rispetto a quelle oggetto dei comunicati stampa, nelle apposite sezioni del sito internet istituzionale e curerà la redazione e l'invio, previa approvazione dell'ARLeF, di una newsletter, in lingua friulana (grafia ufficiale) e italiana, sulle attività dell'ente.
4. L'Appaltatore curerà la redazione dei contenuti non giornalistici - in lingua friulana e italiana - e l'aggiornamento da back office delle pagine web del sito internet ARLeF, nonché la predisposizione di testi e avvisi da inserirsi in altri siti di soggetti che collaborano con ARLeF.
5. Per la realizzazione delle attività previste dai commi precedenti, l'ARLeF fornirà all'Appaltatore le chiavi di accesso al proprio sito internet istituzionale e al profilo Twitter. L'Appaltatore è tenuto a attivarsi affinché tali informazioni rimangano riservate e, con il presente atto, si assume ogni responsabilità circa eventuali contenuti ivi inseriti non autorizzati dall'ARLeF, manlevando l'ARLeF da qualsiasi responsabilità per ogni causa potesse insorgere dall'attuazione del presente articolo, nonché da ogni spesa connessa (comprese le spese legali).

Art. 5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FOTOGRAFICI E DELLE ATTIVITÀ DI DESIGN E GRAFICA

1. L'Appaltatore riceverà dall'ARLeF indicazioni relativamente agli eventi e alle attività per le quali è richiesta la presenza del servizio fotografico. Il servizio comprende: presenza di un fotografo professionista (a Udine o in altra sede entro i confini regionali), attrezzatura fotografica professionale, nessun limite al numero degli scatti, post-produzione di base (correzione colori e toni), consegna delle foto in digitale su CD o via web, cessione dei diritti in esclusiva. L'Appaltatore si avvarrà di un'attrezzatura tecnica professionale, adatta anche alla ripresa di brevi video-interviste da proporsi alle testate che prevedono la massa online di tali servizi. Nel caso in cui il servizio sia effettuato in occasione di una conferenza stampa o di un evento di rilievo per la stampa, è garantito il tempestivo inoltro delle immagini agli organi di stampa.
2. L'Appaltatore riceverà dall'ARLeF indicazioni relativamente alle attività per le quali è richiesta la realizzazione del servizio di design e grafica, attivandosi prontamente per la corretta esecuzione del servizio secondo la tempistica stabilita e le procedure richieste dall'ARLeF.

Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE SOCIAL NETWORK

1. L'Appaltatore svolgerà le attività di gestione del canale social Facebook finalizzate alla fidelizzazione dei fan/followers attualmente presenti e ad acquisirne altri nuovi in modalità organica. Lo scopo è di invitare i cittadini a scoprire la ricchezza della lingua friulana come patrimonio sia individuale che territoriale, oltre che a conoscere le attività che ARLeF mette in campo per salvaguardare e valorizzare la lingua friulana. Nello svolgimento delle predette attività, l'Appaltatore osserverà le seguenti modalità operative: redazione di un Piano di strategia comunicativa per il target di riferimento; redazione del Piano editoriale bimensile; ideazione, realizzazione grafica/illustrazione/foto/video e pubblicazione dei contenuti specifici; eventuale acquisto d'immagini con licenza standard; adattamenti dei post istituzionali a formato twitter, sito ARLeF e formato newsletter; report statistiche mensili; eventuale riparametrizzazione dei contenuti del piano editoriale in base alle statistiche.

2. L'Appaltatore svolgerà le attività di gestione del canale Instagram, in modo autonomo rispetto a Facebook, con l'obiettivo di acquisire, con attività in organico, nuovi utenti, in particolare le fasce più giovani rispetto a Facebook e aumentare il coinvolgimento degli attuali followers. Lo scopo è di sensibilizzare e far scoprire ai cittadini più giovani la ricchezza della lingua friulana come patrimonio sia individuale che territoriale, oltre che a conoscere le attività che ARLeF mette in campo per salvaguardare e valorizzare la lingua friulana. Nello svolgimento delle predette attività, l'Appaltatore osserverà le seguenti modalità operative: redazione di un Piano di strategia comunicativa per il target di riferimento; redazione del Piano editoriale bimensile; ideazione, realizzazione foto/video e pubblicazione dei contenuti specifici; eventuale acquisto d'immagini con licenza standard; report statistiche mensili; eventuale riparametrizzazione dei contenuti del piano editoriale in base alle statistiche.

3. L'Appaltatore provvederà alla realizzazione di n. 20 video in lingua friulana di massimo 5 minuti ciascuno specificamente sceneggiati e ripresi per la messa on line sul Canale Youtube dell'ARLeF sulla base degli argomenti individuati dall'ARLeF, che si impegna a fornire gli elementi utili alla stesura dei copioni. I video, coordinati da un regista, dovranno sempre prevedere il coinvolgimento di un giovane attore o youtuber che guiderà gli utenti alla scoperta di tematiche legate alla lingua e alla cultura friulana. Nello svolgimento delle predette attività, l'Appaltatore osserverà le seguenti modalità operative: redazione di un Piano di strategia comunicativa per il target di riferimento; redazione del Piano editoriale bimensile; ideazione, realizzazione video e pubblicazione; eventuale acquisto d'immagini/video con licenza standard; report statistiche mensili; eventuale riparametrizzazione dei contenuti del piano editoriale in base alle statistiche.

4. L'Appaltatore dovrà altresì gestire i predetti profili anche con riferimento alla risposta ai commenti (in lingua friulana e italiana), alla creazione eventi, alle dirette Facebook e in genere all'utilizzo di tutti gli strumenti idonei alla comunicazione messi a disposizione dai social network.

5. Per la realizzazione delle attività previste dai commi precedenti, l'ARLeF fornirà all'Appaltatore le chiavi di accesso ai propri canali social. L'Appaltatore è tenuto a attivarsi affinché tali informazioni rimangano riservate e, con il presente atto, si assume ogni responsabilità circa eventuali contenuti ivi inseriti non autorizzati dall'ARLeF, manlevando l'ARLeF da qualsiasi responsabilità per ogni causa potesse insorgere dall'attuazione del presente articolo, nonché da ogni spesa connessa (comprese le spese legali).

Art. 7) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SOCIAL MEDIA MARKETING

1. L'Appaltatore provvederà alla realizzazione di servizi di social media marketing connessi con la gestione dei canali social dell'Agenzia regionale per la lingua friulana attraverso lo sviluppo di una strategia digitale 2021 per l'ARLeF, l'attività di consulenza per il posizionamento SEO per il sito dell'Agenzia e il canale YouTube, la gestione delle campagne Facebook e Instagram, della campagna Google ADS e della campagna Youtube da realizzarsi nel corso del 2021 e la redazione del relativo piano operativo, che dovrà essere approvato da ARLeF.

2. Le attività di cui al comma 1 prevedono: analisi dei canali attualmente presidiati dall'ARLeF e raccolta dati utili; analisi delle piattaforme digitali su cui è possibile comunicare e valutazione degli approcci utilizzabili dall'ARLeF; delineazione di una strategia digitale per l'ARLeF e relativo piano operativo; aggiornamento in itinere della strategia sulla base dei dati raccolti; pianificazione e gestione delle campagne Facebook, Instagram, Google e Youtube di ARLeF (set-up campagna; individuazione dei target e creazione dei target avanzati; monitoraggio della campagna; modifica in itinere della campagna sulla base dei dati raccolti; report finale dei risultati).

Art. 8) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE TELEVISIVA "MAMAN!"

1. L'Appaltatore si impegna a realizzare la sceneggiatura e la conduzione della trasmissione televisiva in lingua friulana "Maman!" promossa dall'ARLeF e trasmessa su Telefriuli. Il programma è rivolto prevalentemente ai bambini di età prescolare e dei primi anni della scuola primaria di primo grado, con formato ludico-didattico finalizzato a promuovere l'utilizzo della lingua friulana tra i più piccoli con letture, giochi, filastrocche e rubriche. La messa in onda avviene con cadenza settimanale sull'emittente Telefriuli oltre che sul canale

Youtube dell'ARLeF e sul sito internet di Telefriuli. Ciascuna puntata – esclusi i cartoni animati – avrà una durata di circa 24 minuti per un numero totale di 34 puntate.

2. L'Appaltatore si impegna, in particolare, a realizzare le seguenti attività:

- a) realizzazione della sceneggiatura e delle attività di redazione;
- b) scelta e realizzazione di letture, giochi, filastrocche;
- c) ideazione e realizzazione di una o più rubriche;
- d) conduzione in studio di quanto sopra previsto.

3. Sono a carico di Telefriuli i seguenti servizi:

- a) messa a disposizione dei propri studi televisivi e delle relative strutture tecnico-logistiche necessari alla realizzazione della trasmissione;
- b) messa a disposizione del proprio personale, ad esclusione del conduttore, e in particolare dei propri registi, tecnici di ripresa, grafici e altre risorse umane proprie, necessari per la registrazione delle puntate.

4. L'Appaltatore si impegna a svolgere i propri servizi secondo modalità operative e tempistiche atte a garantire a Telefriuli la regolare messa in onda delle 34 trasmissioni, secondo quanto previsto dal palinsesto televisivo dell'emittente, concordato con ARLeF, e comunicato all'Appaltatore. Indicativamente, la trasmissione andrà in onda dal mese di ottobre 2021 al mese di giugno 2022. Tutte le puntate, tuttavia, dovranno essere registrate entro il 2021.

5. Almeno 8 giorni lavorativi prima della registrazione di ciascuna puntata, l'Appaltatore consegnerà all'ARLeF, con le modalità e nel formato indicati dall'ARLeF, copia completa del copione della trasmissione. I materiali così consegnati si intenderanno dalla ARLeF accettati laddove la medesima non provveda a comunicare, entro 1 giorno dalla ricezione, che il copione non è considerato idoneo. In caso di inidoneità, l'Appaltatore apporterà entro 1 giorno dalla comunicazione dell'ARLeF le correzioni richieste. Il riscontro circa l'idoneità del copione è a insindacabile giudizio dell'ARLeF.

Art. 9) QUANTITÀ MASSIMA/CADENZA DEI SERVIZI RICHIESTI E TERMINI MINIMI DI PREAVVISO

1. L'Appaltatore sarà tenuto a svolgere i servizi previsti dall'articolo 2, così come dettagliati negli articoli 3, 4 e 5, secondo la seguente quantità massima/cadenza nell'arco di 12 mesi:

Servizio	Quantità/cadenza
a) 1)	n. 24
a) 2)	n. 8
a) 3)	n. 12
a) 4)	con cadenza almeno settimanale
b) 1)	n. 24 (sito) + n. 24 (Twitter)
b) 2)	con cadenza almeno settimanale
b) 3)	n. 36
b) 4)	con cadenza almeno mensile
b) 5)	con cadenza almeno settimanale
c)	n. 10 servizi
d)	n. 20 giornate/uomo
e) 1)	Fb: 2 post/settimana + 2 storie/mese + 1 post istituzionale/settimana; Ig: 1 post/settimana + 1 storia/settimana
e) 2)	20 video/anno
f) 1)	Entro il 31/03/2021

f) 2)	Attività continua con briefing mensile
f) 3)	Come da piano operativo
g)	n. 34 puntate

2. L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dall'articolo 2, dovrà rispettare le tempistiche di esecuzione impartite dall'ARLeF, fatti salvi i seguenti tempi minimi di preavviso per le rispettive prestazioni:

Servizio	Preavviso minimo rispetto al termine di espletamento del servizio
a) 1)	4 ore
a) 2)	3 giorni
a) 3)	5 giorni
b) 3)	4 ore
c)	12 ore
d)	4 ore
e)	secondo quanto stabilito dai relativi piani editoriali
f)	/
g)	/

Art. 10) GRUPPO DI LAVORO

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, l'Appaltatore dovrà garantire l'impiego di un Gruppo di lavoro dotato di specifiche competenze di cui, al minimo, facciano parte:

a) per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a): n. 1 giornalista professionista, con almeno 10 anni di esperienza nella gestione di uffici stampa o presso la redazione di testate giornalistiche regolarmente iscritte o come collaboratore fisso delle stesse, con un impegno non inferiore a nr. 48 giornate uomo/anno;

b) per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b): n. 1 addetto in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l'accesso all'Università, con almeno 2 anni di esperienza in attività di comunicazione web e social in lingua friulana (grafia ufficiale), con un impegno non inferiore a nr. 50 giornate uomo/anno;

c) per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c): n. 1 fotografo professionista con almeno 10 anni di esperienza in attività di realizzazione di servizi fotografici per i media, con un impegno non inferiore a nr. 5 giornate uomo/anno;

d) per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d): n. 1 grafico professionista con almeno 10 anni di esperienza in attività di design e grafica, con un impegno non inferiore a nr. 20 giornate uomo /anno;

e) per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e): n. 1 grafico professionista con almeno 10 anni di esperienza in attività di design e grafica, con un impegno non inferiore a nr. 50 giornate uomo /anno; n. 1 regista e n. 1 attore o youtuber ognuno con almeno 1 anno di esperienza in attività attinenti, con un impegno non inferiore a nr. 7 giornate uomo/anno ciascuno;

f) per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera f): n. 1 professionista con almeno 2 anni di esperienza in social media marketing, con un impegno non inferiore a nr. 10 giornate uomo /anno;

g) per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera g): n. 1 professionista di madrelingua friulana con almeno 2 anni di esperienza in settori attinenti, con un impegno non inferiore a nr. 20 giornate uomo /anno.

Art. 11) IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo a base di gara per la fornitura dei servizi oggetto dell'appalto soggetto a ribasso d'asta viene determinato in € 92.524,98 esclusa I.V.A. Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

2. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è così determinato

Valore contrattuale	Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi	Valore massimo stimato (con ipotesi di rinnovo)
€ 92.524,98	€ 92.524,98	€ 185.049,96

3. Fanno carico all'Appaltatore e peraltro si intendono compresi nei prezzi offerti, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio, comprese le spese di missione e ogni altro onere connesso all'esecuzione del contratto, nessuno escluso.

Art. 12) ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché eseguire con proprio personale e/o propri collaboratori appositamente formati ed informati le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dall'ARLeF. L'ARLeF è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità con riferimento al personale e ai collaboratori impiegati dall'appaltatore, in particolare per quanto riguarda il contratto di lavoro, il corretto inquadramento contrattuale, le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, gli oneri fiscali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi. A tal fine con il presente atto l'Appaltatore manleva l'ARLeF da qualsiasi responsabilità per ogni causa potesse sorgere dall'attuazione del contratto nonché da ogni spesa connessa (comprese le spese legali).

2. A richiesta dell'ARLeF, l'Appaltatore dovrà esibire i contratti di lavoro individuali, le relative comunicazioni UNILAV, il Libro Unico del Lavoro e le quietanze del pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nell'appalto. Rimane inteso che, laddove l'Appaltatore non sia in grado di esibire quanto richiesto ovvero, a seguito di specifica richiesta, non risulti comprovata la regolarità retributiva e contributiva, l'ARLeF è legittimato a sospendere i pagamenti sino a completa regolarizzazione e si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

3. Qualora l'Appaltatore si trovi nella necessità di variare o sostituire il personale e/o i collaboratori indicati in sede di gara, dovrà avvalersi di personale in possesso delle caratteristiche minime richieste dal presente Capitolato. In tal caso, sarà tenuto a darne comunicazione all'ARLeF almeno una settimana prima della variazione/sostituzione, indicando il nominativo e allegando il curriculum vitae del personale subentrante.

Art. 13) DURATA DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. Il contratto avrà durata di dodici mesi, indicativamente, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e potrà essere rinnovato alle medesime condizioni dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

2. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARLeF.

3. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso, l'ARLeF procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARLeF e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 14) DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

1. Qualunque opera ed elaborato prodotto dall'Appaltatore – materiale ed immateriale – nell'espletamento del presente servizio, tutte le opere di ingegno, frutto della creatività dell'Appaltatore e più in generale tutti i prodotti, previsti e non previsti, generati nel corso del presente appalto, rimangono di esclusiva proprietà dell'ARLeF che ne deterrà i diritti di utilizzo illimitatamente nello spazio e nel tempo.

2. L'Appaltatore è tenuto a consegnare nella sua interezza, alla conclusione delle attività, tutto il materiale prodotto per la realizzazione dell'appalto, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, unitamente alla liberatoria sui diritti di proprietà e di utilizzo da parte di terzi, se dovuta. L'Appaltatore, pertanto, si assume la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di terzi che dovessero rivendicare diritti di autore su parti e/o elementi del materiale utilizzato. È fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare i risultati dell'attività oggetto del presente appalto per proprie pubblicazioni o per fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ARLeF.

3. Diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali e dell'altro materiale, anche didattico, creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Appaltatore, o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di esclusiva titolarità dell'ARLeF che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della Legge 633/41 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio", devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato, irrevocabile.

Art. 15) RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa in vigore sul trattamento dei dati personali (in particolare: D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016) e da ulteriori provvedimenti cogenti dovessero in futuro essere emanati in materia dalle autorità competenti.

2. All'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, è affidato l'incarico di Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi in oggetto. Esso è tenuto a trattare i Dati Personali solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei suddetti servizi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni del Titolare comunicate per iscritto, anche mediante PEC.

3. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, previa analisi che espliciti i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi dovrà individuare ed assistere il Titolare per adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza congruo al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione.

4. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, si impegna ad informare il Titolare, senza giustificato ritardo e comunque entro 36 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo almeno le informazioni minime previste dalla normativa vigente in materia. In caso si rilevi la necessità di notifica della violazione all'autorità di controllo o agli interessati, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare ai fini della notifica della violazione entro i tempi massimi stabiliti dal GDPR ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare ad ogni altro adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

5. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, si impegna a fornire al Titolare ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del GDPR stesso.

6. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, è tenuto a identificare per iscritto i propri dipendenti deputati a trattare i Dati Personali tramite apposite lettere di incarico, individuando l'ambito di trattamento consentito e fornendo loro le istruzioni idonee allo scopo, in particolare vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Responsabile è tenuto, inoltre, a curarne la formazione, vigilare sul loro operato e a comunicarne al Titolare, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli stessi.

7. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, se necessario, si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" e successive modifiche e integrazioni.

8. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, si impegna a mantenere indenne l'Ente da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente atto o del Regolamento e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.

9. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARLeF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARLeF.

10. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'ARLeF.

Art. 16) CONTROLLI

1. L'ARLeF, nel corso dell'esecuzione del servizio, si riserva la facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica giudicata utile ad insindacabile giudizio della stessa ARLeF.

Art. 17) OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), producendosi in difetto la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 18) SUBAPPALTO

Con riferimento ad eventuali subappalti si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 50/2016.

Art. 19) PENALI

1. Ferma restando la facoltà dell'ARLeF di chiedere in qualsiasi momento la risoluzione del contratto, l'ARLeF, previa diffida da trasmettersi via PEC all'Appaltatore, sentite le eventuali controdeduzioni da inviarsi via PEC all'ARLeF stessa entro 7 giorni dal ricevimento della diffida, potrà applicare per ogni singola inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del servizio, a proprio insindacabile giudizio, le penali di seguito elencate, salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni: per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di € 10,00 a un massimo di € 250,00.

2. L'importo delle penali viene detratto dall'importo di pagamento seguente alla registrazione del fatto.

3. I danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione saranno a totale carico dell'Appaltatore. Eventuali danni economici per l'ARLeF derivanti o conseguenti alla mancata o insufficiente esecuzione del servizio saranno a totale carico dell'Appaltatore. I danni saranno stimati dal Responsabile del Procedimento e trattenuti sul pagamento della fattura.

Art. 20) CAUZIONE

1. Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo d'appalto, a norma del D.Lgs. 50/2016.

Art. 21) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Per i casi di risoluzione si applica l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

2. L'ARLeF si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell'impresa affidataria in particolare al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) inadempienze ripetute da parte dell'operatore economico, anche in relazione ad una soltanto delle obbligazioni previste dal contratto;

b) accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di offerta;

c) avviamento di procedura concorsuale nei confronti dell'operatore economico;

- d) arbitraria ed ingiustificata sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
 - e) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - f) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento dell'ARLeF;
 - g) violazione degli obblighi derivanti dalla normativa in vigore sul trattamento dei dati personali (in particolare: D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016);
 - h) in ogni altro caso espressamente previsto dal presente capitolato.
3. L'ARLeF si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte, affidandone l'esecuzione a terzi, salvo il diritto del risarcimento del maggior danno, anche nel caso in cui il totale delle penali sia superiore al 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa).

Art. 22) RISOLUZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1. Nel caso di annullamento del servizio, determinato da causa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta dell'ARLeF, il contratto si intende risolto anticipatamente e automaticamente. Tra le cause di forza maggiore rientrano eventuali norme di legge, provvedimenti amministrativi o provvedimenti giudiziali aventi efficacia, anche indiretta, sull'esecuzione del contratto.

Art. 23) RECESSO

1. L'ARLeF potrà recedere in qualunque momento dal contratto, secondo le modalità previste dal D. lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 1, c. 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, l'ARLeF ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 24) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'ARLeF.

Art. 25) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ARLEF

1. L'Appaltatore si impegna, con riferimento alle prestazioni di cui al presente capitolato, a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ARLeF adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 19 del 20 marzo 2014 ("Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 3/Pres).
2. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ARLeF, l'ARLeF ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti dell'ARLeF in ragione della gravità della violazione.

Art. 26) CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. L'ARLeF liquiderà il corrispettivo contrattuale pro quota con cadenza mensile, previa emissione di regolare fattura elettronica e a verifica dell'esatta e completa esecuzione dei servizi e della regolarità contributiva prevista dalla legge. La verifica dell'esatta e completa esecuzione dei servizi è a insindacabile giudizio dell'ARLeF.
2. L'Appaltatore, contestualmente all'emissione della fattura, dovrà inviare via e-mail una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento.

3. In ogni caso, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 27) ELEZIONE DOMICILIO

1. Agli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede.

Art. 28) SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto (bolli, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 29) CONTROVERSIE

1. Per la risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente appalto è competente il Foro di Udine.

Art. 30) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. William Cisilino – Direttore dell'ARLeF.

Art. 31) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE AI FINI DELLA PROCEDURA

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, o GDPR), il trattamento dei dati personali da forniti o comunque acquisiti da ARLeF è finalizzato alla partecipazione alla procedura di gara oltre che per tutte le attività connesse o strumentali funzionalmente legate all'operatività di ARLeF o alla tutela dei suoi diritti. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi o di diffusione (a titolo esemplificativo: pubblicazione per finalità di trasparenza). I predetti trattamenti risultano leciti poiché sono necessari all'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali, per permettere a ARLeF di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto ovvero, infine, per un suo legittimo interesse.

2. I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno -di regola- trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli strumenti informatici eventualmente utilizzati) ARLeF garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR.

3. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (o cancellati definitivamente).

4. I dati personali saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità in ragione delle diverse finalità perseguite, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, secondo logiche di tutela dei diritti del Titolare.

5. Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste a ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (Titolare del trattamento), con sede in via della Prefettura n°13, Udine (UD).

6. Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento") o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: telefono (0432 555812), e-mail arlef@regione.fvg.it.

7. ARLeF ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile al seguente recapito: dpo.arlef@regione.fvg.it.

8. Infine, qualora il partecipante ritenesse che il trattamento dei dati personali violasse il GDPR, l'Interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la

protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell'articolo 77 e seguenti del GDPR.

Art. 32) NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

Art. 33) RINVIO

1. Per ogni altro aspetto si fa rinvio al Disciplinare di gara.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1341 c.c., l'Appaltatore approva espressamente gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del presente capitolato.

IL DIRETTORE
dott. William Cisilino